



62.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- # IL TRIBUNALE FEDERALE

Il tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito delle motivazioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Presidente dell'Associazione Volleyrò Casal de Pazzi con il quale si lamentava il mancato pagamento da parte del sod. ROMA VOLLEY SSD a R.L. del premio di compensazione dovuto a seguito del recesso di un atleta.

Il fatto risulta accertato e non contestato anche se nella memoria depositata dall'Avv Massimo Della Rosa è stato chiarito come la vicenda sia sorta a seguito di contestazioni per assunte compensazioni e per rapporti contrattuali intercorsi fra atleta e società. Di quanto dedotto si può comunque tener conto solo al fine di valutare la congruità dell'accordo raggiunto con la procura ma non quale esimente di responsabilità.

L'azione dell'incolpato viola infatti le norme contestate con il capo di incolpazione ed è meritevole di sanzione; in considerazione di quanto sopra dedotto e della riduzione della sanzione per il rito scelto, la proposta delle parti e della procura può ritenersi congrua.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto dispone:

- 1) A carico del tesserato Mele Pietro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.
- 2) A carico della Roma Volley SSD a r.l. la multa di € 1.600,00.

Roma, 12 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Febbraio 2026